

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'Associazione Terre Pontine Autentiche

con sede legale in via Emanuele Filiberto n.9

Codice fiscale 91170200595

L'anno 2025, il giorno 8 del mese di Aprile, alle ore 10,30 , presso Latina in via Emanuele Filiberto 9 , si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Terre Pontine Autentiche , regolarmente convocata, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adeguamento dello Statuto dell'Associazione alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in vista dell'iscrizione al RUNTS;
2. Aumento del numero dei soci con l'ammissione di nuovi membri.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Barbara Votta, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, il quale:

- accerta e dichiara la regolare convocazione dell'assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto vigente;
- constata la presenza del numero legale per la validità della seduta;
- dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Viene nominato segretario verbalizzante il Sig.re Soldera Luciano

DISCUSSIONE E DELIBERE

1. Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore

Il Presidente informa l'assemblea della necessità di adeguare lo statuto associativo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 per consentire l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come richiesto dalla normativa vigente.

Il nuovo statuto recepisce, tra l'altro:

- l'indicazione della finalità civica, solidaristica e di utilità sociale;
- l'assenza di scopo di lucro e l'obbligo di reinvestire eventuali utili;
- la democraticità della struttura e l'uguaglianza dei diritti tra i soci;
- i requisiti per l'iscrizione al RUNTS;
- la previsione degli organi statutari e loro funzionamento;
- le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- eventuali altre disposizioni richieste dal Codice.

L'assemblea delibera all'unanimità l'approvazione del nuovo statuto, allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

2. Aumento del numero dei soci

Il Presidente propone l'ammissione dei seguenti nuovi soci, i cui nominativi sono stati comunicati preventivamente e risultano in possesso dei requisiti richiesti:

Tobia Tommasi - codice fiscale TMMTBO65D03G698E

Giovanna Catarinacci - codice fiscale CTRGNN69H58G698D

Gianluca Giannini - codice fiscale GNNGLC70E18E472B

Umberto Antonio Mario Redi - codice fiscale RDEMRT54B22F537R

L'Assemblea, preso atto delle richieste pervenute, delibera all'unanimità di ammettere i nuovi soci sopra elencati.

I nuovi soci acquisiscono i diritti e doveri previsti dallo statuto e dal regolamento interno.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.

Letto, approvato e sottoscritto.



Il Presidente

BARBARA VOTTA

Il Segretario

LUCIANO SOLDERA

Allegati:

A) Statuto aggiornato secondo D.Lgs. 117/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA - U.T. DI LATINA
Registrato il presente atto del n. Serie
Versati € (Euro)
di cui € per la trascrizione
per il DIRETTORE TITOLARE

Volpicelli Crescenzo



Statuto di Associazione di Promozione Sociale-APS

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

- È costituita l'Associazione denominata “Terre pontine autentiche” a norma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, con sede legale in Latina (LT), via Emanuele Filiberto n.9.
- La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo “APS”, saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà “Terre pontine autentiche APS”.
- Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale “FITEL APS”.

Articolo 2 – Principi e scopi di interesse generale dell'Associazione

- Lo scopo principale dell'Associazione relativo alla promozione della socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità oltre che contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci e del territorio.
- L'associazione si fonda sulla visione di una comunità che ha deciso di scrivere il proprio futuro con determinazione e passione attraverso un progetto condiviso, un obiettivo che vogliamo raggiungere insieme. Per noi, la bellezza è una forza travolgente, la competenza è il nostro strumento affiliato. I giovani sono la nostra spinta, gli anziani la nostra saggezza, e l'unità di intenti è il nostro carburante. Essere ambasciatori dell'identità e della bellezza della nostro territorio e per noi un onore e la più grande opportunità che abbiamo per scommettere sul nostro futuro. Il nostro obiettivo principale è diffondere la consapevolezza del ricco patrimonio storico, artistico, artigianale, paesaggistico e gastronomico della nostra regione. Crediamo sia nostro dovere non solo riscoprire questi tesori, ma anche proteggerli e farli brillare. La nostra narrazione e le nostre azioni sono rivolte a rendere questo patrimonio accessibile a tutti, creando un modello economico in cui l'etica e il successo

camminano di pari passo. Noi lo chiamiamo l'economia generata dalla bellezza. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo turistico dei territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti finalizzati all'offerta di qualificate attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, dell'enogastronomia ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.

L'Associazione potrà inoltre promuovere, coordinare e gestire Piani e Progetti integrati per lo sviluppo socio-economico dell'area in coerenza con gli indirizzi delle politiche dell'Unione Europea e della programmazione nazionale che favoriscono nelle aree depresse il partenariato, la costruzione di reti locali fra gli attori dello sviluppo e l'apertura dei sistemi territoriali verso realtà e mercati extra-regionali. L'Associazione potrà promuovere quindi, accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipulare in qualità di soggetto intermediario apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione di sovvenzioni globali, destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area ovvero promuovere o partecipare a iniziative in attuazione di programmi di cooperazione regionale o multiregionali.

L'Associazione potrà svolgere, quindi, attività di promozione della ricerca, della formazione e della diffusione delle conoscenze nonché di prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa agli Enti Locali e alle piccole e medie imprese dell'area contribuendo a migliorarne l'efficienza competitiva e offrendo opportunità di sviluppo produttivo attraverso la realizzazione di partnership su progetti specifici.

L'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali potrà realizzare la propria attività in forma diretta o attraverso la stipula di convenzioni con professionalità, associazioni specializzate, istituti di credito, Enti e Associazioni riconosciute e potrà, dunque tra l'altro:

- aderire ad Enti o organismi nazionali ed internazionali volti a favorire il partenariato e agevolare gli scambi economici, sociali e culturali del territorio;
- stabilire rapporti di convenzione;
- promuovere o partecipare a Associazione di scopo analogo al proprio e/o *joint ventures*;
- assumere partecipazioni in Associazione, ovvero promuovere nuove Associazioni;
- partecipare a pubbliche gare o trattative;
- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi regionali, statali e comunitari.

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, creditizie, mobiliari, immobiliari, tecno-scientifiche, promozionali e di comunicazione necessarie, o comunque utili, al raggiungimento degli scopi sociali.

- 
- L'Associazione opererà per:
 - la promozione del settore turistico locale;
 - la promozione della cultura e del marketing territoriale;
 - la valorizzazione del tempo libero e la creazione di attività ricreative.
 - Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del D.lgs. 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del D.lgs. 117/2017);
 - L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS.

Articolo 3 – Volontariato

- L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
- L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Articolo 4 – Soci

- Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
- Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
- Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- Gli aspiranti soci devono presentare domanda:
 - menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, professione e residenza, o se trattasi di Enti o persone giuridiche in genere, indicare la denominazione e la sede sociale
 - allegando l'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5 – Procedimento di ammissione dei soci

- È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
- In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6 – Diritti degli associati

- L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- Gli associati hanno diritto a:
 - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;

Articolo 7 – Doveri degli associati

- Gli associati sono tenuti a:
- versare alle scadenze stabilite una tassa di iscrizione e un contributo annuo determinati dal Consiglio Direttivo;
- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di contributi straordinari;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio

- La qualifica di socio si perde per:
- espulsione, in caso di non ottemperanza del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.
- morosità nel pagamento della tassa di iscrizione (tessera) e dei contributi sociali senza giustificato motivo;
- La decisione di espulsione, deplorazione e sospensione dei soci decisa è adottata dal Consiglio Direttivo.
- Gli associati radiati per morosità potranno fare domanda per essere riammessi. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea degli associati. La riammissione è comunque vincolata al pagamento delle somme dovute.

Articolo 9 - Patrimonio

- Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
- Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
- Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10 – Fonti di finanziamento

- Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
 - quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
 - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali;
 - raccolte fondi;
 - ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- I contributi e qualsiasi altra somma versati dagli associati non sono rimborsabili in nessun caso, salvo che venga diversamente disposta dal Consiglio Direttivo in sede di versamento.

Articolo 11 – Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

- L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
- Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
 - il 10% al fondo riserva;
 - il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.
- Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS.
- In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 12 - Organi

- Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente del Consiglio Direttivo.
- Tutte le cariche elettive sono gratuite.
- Gli organi durano in carica tre anni.

- Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 13 – Assemblea dei Soci

- Partecipano con diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.
 - L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo. Essa:
 - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - procede alla nomina delle cariche sociali;
 - approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
 - L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto. L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta e delibera:
 - su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'associazione;
 - le modifiche da apportare allo statuto nonché sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione con le maggioranze previste dall'art.17 ultimo comma.
4. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno ventiquattro ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
5. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% degli associati e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Articolo 14 – Svolgimento dell'Assemblea



- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto a scelta dell'Assemblea a maggioranza dei voti degli associati presenti. Alla votazione partecipano tutti i soci.
- Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.

Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea

- L'Assemblea ordinaria dei Soci:
 - elegge nel suo seno i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria dei Soci:
 - delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'associazione;
 - delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, anche non soci; il numero dei Consiglieri viene fissato di volta in volta dall'Assemblea che provvede alla nomina;
- Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, la cui durata della carica è stabilita di volta in volta dall'Assemblea che provvede alla nomina, per un periodo massimo di tre anni.
- Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta e al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo, fissando la rispettiva competenza, in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
- I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione

di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- 
- convocare l'Assemblea dei Soci;
 - eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio; o, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
 - predisporre il regolamento interno da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
 - designare eventuali collaboratori per le attività sociali;
 - deliberare circa l'ammissione dei soci;
 - deliberare sull'espulsione nei confronti dei soci;
 - discutere ed elaborare il Bilancio Preventivo ed il Consuntivo;
 - curare la gestione dell'Associazione.

Articolo 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno e straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei Consiglieri.
- La convocazione deve avvenire a mezzo lettera o fax o e-mail indirizzata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dalla data stabilita, che specifichi il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Delle deliberazioni è redatto verbale da riportare nell'apposito libro.

Articolo 19 – Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo

- I consiglieri che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissione, decadenza o morte, vengono sostituiti dagli associati che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l'ultimo eletto;
- I consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti;
- Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea degli associati affinché provveda a indire nuove elezioni.

Articolo 20 – Il Presidente

- Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
- Sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'associazione.
- In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue mansioni possono essere esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 21 – Scioglimento , divieto di distribuzione degli utili e devoluzione del patrimonio

- L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 22 – Disposizioni finali

- Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

